

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Adeguamento importo ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 - art. 39, comma 5, del D.L. 104/2020.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con Decreto n. 159 del 17.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Adeguamento importo ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 - art. 39, comma 5, del D.L. 104/2020”;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 21 dell'1 agosto 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 29 dell'8 maggio 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2019 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 35 del 27 luglio 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 del 5 ottobre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n. 104 del 16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 37 del 5 ottobre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n. 96 del 7.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 38 del 5 ottobre 2020 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 5 ottobre 2020 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

La Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 6 novembre 2020- esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 30 novembre 2020 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall’art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020”;

Visti, inoltre:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;

il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 (G.U. n. 57 del 09/03/2018) entrato in vigore il 24/03/2018: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

l’art. 7 – ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con Legge 6 giugno 2020, n. 41, ai sensi del quale “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, [...]”;

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto rilancio;

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto semplificazioni;

il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che all’art. 1, comma 1, lett. a), proroga lo stato di emergenza dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;

il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, c.d. Decreto agosto;

il D.P.C.M. 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.L. 8 settembre 2020 n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che all’art. 1, comma 1, lett. a), proroga lo stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, c.d. Decreto “Ristori”;

il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto “Ristori bis”;

il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto “Ristori ter”;

il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto “Ristori quater”;

il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, c.d. Decreto “Natale”;

il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;

Preso atto:

del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio;

che, ai sensi dell’art. 175, comma 1, del T.U.E.L., “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;

che, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai commi 5-bis e 5-quater;

che, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno;

che, ai sensi dell’art. 39 comma 5, del D.L. 104/2020 convertito dalla Legge 126/2020, le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020;

che l’emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19, ha determinato un impegno finanziario straordinario per gli Enti locali, al fine di realizzare le misure necessarie per far fronte, anche in presenza di minori entrate, alle competenze istituzionali;

che l'art. 106 del D.L. 34/2020 citato, rubricato "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", prevede che "Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE";

che, sempre all'art. 106, comma 1, è previsto che "A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo";

che l'art. 39 del D.L. 104/2020, rubricato "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali", prevede che "la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e **450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane**";

che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° dicembre 20 è stata sancita l'intesa, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementalmente del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – saldo;

che è stato adottato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, datato 14 dicembre 2020, "Riparto del saldo, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020, del "Fondo per l'esercizio delle loro funzioni" finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stanziata dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126";

che dall'"Allegato D – Riparto Province e Città Metropolitane" al Decreto risulta per l'Ente Città metropolitana di Roma Capitale un importo definitivo di risorse assegnate pari ad Euro 73.868.506,07;

che sia in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 che nelle successive delibere di variazione, per effetto dei Decreti parziali di riparto adottati dal Ministero sono state iscritte risorse complessive per Euro 71.283.509,39;

che, pertanto, al fine di adeguare l'importo iscritto nel Bilancio dell'Ente con quello definitivamente assegnato è necessario procedere all'approvazione della presente variazione al Bilancio di maggiori entrate, provenienti dal Ministero dell'Interno, per far fronte all'emergenza Covid-19, per l'importo di Euro 2.584.996,68;

che le maggiori entrate per l'importo citato vengono corrispondentemente destinate a riduzione delle entrate dell'Ente che hanno maggiormente risentito degli effetti negativi Covid-19, in particolare l'imposta RC Auto;

che le variazioni, come sopra individuate, sono risultanti nell'Allegato denominato "Allegato Variazione di Bilancio";

che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 212342/2020, i beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, devono trasmettere, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza e devono fornire, altresì, sempre al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

Considerato:

che, a seguito della presente variazione al Bilancio, risulta rispettato il Pareggio di Bilancio, predisposto coerentemente alla Legge 27 dicembre 2018, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), come risultante nell'Allegato denominato "Pareggio di Bilancio";

Dato atto:

che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii, espresso in data.....;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

## **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa

1. di approvare la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020, annualità 2020 – 2022, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, come risulta dall'Allegato denominato "Allegato Variazione del Bilancio";
2. di prendere atto che, anche a seguito della presente variazione di bilancio, risulta rispettato il Pareggio di Bilancio, predisposto coerentemente alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) come risultante dall'Allegato denominato "Pareggio di Bilancio";
3. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022.